

**REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEL CANONE PATRIMONIALE DI
ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA, PUBBLICHE AFFISSIONI, OCCUPAZIONE SUOLO
PUBBLICO E CANONE MERCATALE**

Regolamento vigente	Regolamento modificato <i>(le modifiche sono in corsivo - sottolineato)</i>
<p>Art. 8 – Rilascio della concessione o autorizzazione</p> <p>1. Il rilascio della concessione o autorizzazione è subordinato all'assolvimento dei seguenti obblighi: omissis dalla lett. a) alla lett. d)</p> <p>e) versamento del deposito cauzionale, o altra garanzia, ove richiesti, nella misura stabilita dall'ufficio;</p> <p>omissis dalla lett. f) al c. 5</p> <p>Art. 13 – Modifica, sospensione, revoca, rinuncia ed estinzione delle concessioni e autorizzazioni</p> <p>Omissis dal c. 1 al c. 5</p> <p>6. In caso di rinuncia volontaria all'occupazione di suolo pubblico o esposizione pubblicitaria a carattere annuale, il canone non sarà più dovuto dal 1° gennaio dell'anno successivo alla cessazione dell'occupazione o esposizione pubblicitaria. La relativa comunicazione di cessazione deve essere presentata entro il 31 gennaio dell'anno successivo a quello in cui si è verificata la cessazione. Se l'occupazione, installazione o esposizione pubblicitaria non è ancora iniziata, la rinuncia espressa comporta la restituzione del canone eventualmente versato per l'anno o periodo dell'anno e del deposito cauzionale, laddove versato. Non sono rimborsabili gli oneri e/o i diritti di istruttoria corrisposti dal concessionario per il rilascio del provvedimento amministrativo.</p> <p>Omissis c. 7</p>	<p>Art. 8 – Rilascio della concessione o autorizzazione</p> <p>1. Il rilascio della concessione o autorizzazione è subordinato all'assolvimento dei seguenti obblighi: invariato dalla lett. a) alla lett. d)</p> <p>e) <u>pagamento degli oneri di concessione di cui all'art.1 che ammontano per ogni provvedimento inerente il demanio stradale comunale a € 12,91 nonché al</u> versamento del deposito cauzionale, o altra garanzia, ove richiesti, nella misura stabilita dall'ufficio;</p> <p>invariato dalla lett. f) al c. 5</p> <p>Art. 13 – Modifica, sospensione, revoca, rinuncia ed estinzione delle concessioni e autorizzazioni</p> <p>Omissis dal c. 1 al c. 5</p> <p>6. In caso di rinuncia volontaria all'occupazione di suolo pubblico o esposizione pubblicitaria: <u>a) se a carattere permanente, il canone non sarà più dovuto a decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello in cui è avvenuta la cessazione dell'occupazione o esposizione pubblicitaria. La comunicazione di cessazione deve essere presentata entro il 31 gennaio dell'anno successivo a quello in cui si è verificata la cessazione;</u></p> <p><u>b) se a carattere temporaneo, qualora sia dimostrabile che l'occupazione/esposizione è effettivamente cessata, è riconosciuto il rimborso del canone pagato in eccesso, purchè la comunicazione sia presentata entro il termine di scadenza della concessione. La tardiva comunicazione di cessazione anticipata non comporta la restituzione del canone già versato;</u></p> <p>Se l'occupazione, installazione o esposizione pubblicitaria non è ancora iniziata, la rinuncia espressa comporta la restituzione del canone eventualmente versato per l'anno o periodo dell'anno e del deposito cauzionale, laddove versato. Non sono rimborsabili gli oneri e/o i diritti di istruttoria corrisposti dal concessionario per il rilascio del provvedimento amministrativo. <u>L'omessa/tardiva comunicazione di rinuncia non comporta, in ogni caso, la restituzione del canone già versato.</u></p> <p>Omissis c. 7</p>

<p>Art. 17 - Pubblicità abusiva e rimozione</p> <p>1. Sono considerate abusive le varie forme di pubblicità esposte senza la prescritta autorizzazione preventiva, ovvero risultanti non conformi alle condizioni stabilite dall'autorizzazione, per forma, contenuto, dimensioni, sistemazione o ubicazione, nonché le affissioni non eseguite dal Comune o dal soggetto gestore del servizio.</p> <p>Omissis dal c. 2 al c. 4</p> <p>Art. 41 – Commisurazione dell'area occupata e applicazione del canone</p> <p>commi da 1 a 12 omissis</p> <p>13. Il canone di concessione può essere definitivamente assolto mediante il versamento, in qualsiasi momento, di una somma pari a venti annualità del canone stesso, solamente per quelle occupazioni, quali per esempio i passi carrabili, per cui sia ipotizzabile una durata superiore a 20 anni. Non sono soggetti al canone di cui al presente Capo i passi carrabili per i quali sono stati assolti definitivamente la tassa o il canone per l'occupazione di suolo pubblico ai sensi delle norme e dei regolamenti precedenti.</p> <p>Art. 42 – Occupazione con cavi e condutture per la fornitura di servizi di pubblica utilità</p> <p>1. Ai sensi dell'art. 1, c. 831, della L. 160/2019, per le occupazioni permanenti del territorio comunale, con cavi e condutture, da chiunque effettuata, per la fornitura di servizi di pubblica utilità, quali la distribuzione ed erogazione di energia elettrica, gas, acqua, calore, servizi di telecomunicazione e radiotelevisivi e di altri servizi a rete, il canone è dovuto dal soggetto titolare dell'atto di concessione dell'occupazione del suolo pubblico e dai soggetti che occupano il suolo pubblico, anche in via mediata, attraverso l'utilizzo materiale delle infrastrutture del soggetto titolare della concessione, sulla base del numero delle rispettive utenze, moltiplicato per la tariffa forfetaria di Euro 1,00.</p> <p>2. In ogni caso l'ammontare del canone dovuto a ciascun ente non può essere inferiore a euro 800,00. Il canone è comprensivo degli allacciamenti alle reti effettuati dagli utenti e di tutte le occupazioni di</p>	<p>Art. 17 - Pubblicità abusiva e rimozione</p> <p>1. Sono considerate abusive le varie forme di pubblicità esposte senza la prescritta autorizzazione preventiva, ovvero risultanti non conformi alle condizioni stabilite dall'autorizzazione, per forma, contenuto, dimensioni, sistemazione o ubicazione, nonché le affissioni non eseguite dal Comune o dal soggetto gestore del servizio. <u>Sono considerate altresì abusive le esposizioni e diffusioni di messaggi pubblicitari in violazione dell'art. 23.</u></p> <p>Invariato dal c.2 al c.4</p> <p>Art. 41 – Commisurazione dell'area occupata e applicazione del canone</p> <p>commi da 1 a 12 invariati</p> <p>13. <u>È consentito, per le attività che danno luogo ad occupazioni a sviluppo progressivo (ad es. manutenzione, posa di cavi e condutture, etc.) richiedere il rilascio di uno specifico atto di autorizzazione recante la previsione delle modalità, dei tempi e dell'entità delle occupazioni nelle loro fasi di sviluppo. Il canone verrà calcolato considerando la superficie progressivamente occupata giornalmente con applicazione della tariffa giornaliera definita con il relativo coefficiente moltiplicatore nella misura deliberata dalla Giunta Comunale.</u></p> <p>14. <u>Riproposto il testo ex comma 13</u></p> <p>Art. 42 – Occupazione per la fornitura di servizi di pubblica utilità</p> <p>1. invariato</p>
---	--

<p>suolo pubblico con impianti direttamente funzionali all'erogazione del servizio a rete. Il numero complessivo delle utenze è quello risultante al 31 dicembre dell'anno precedente ed è comunicato al comune competente per territorio con autodichiarazione da inviare, mediante posta elettronica certificata, entro il 30 aprile di ciascun anno. Gli importi sono rivalutati annualmente in base all'indice ISTAT dei prezzi al consumo rilevati al 31 dicembre dell'anno precedente.</p> <p>3. Il versamento del canone è effettuato in un'unica soluzione, contestualmente al rilascio della concessione e poi, sempre in un'unica soluzione, entro il 30 aprile di ciascun anno.</p>	<p>2. invariato</p> <p>3. Il versamento del canone è effettuato in un'unica soluzione, contestualmente al rilascio della concessione e poi, sempre in un'unica soluzione, entro il 30 aprile di ciascun anno <u>attraverso la piattaforma PAGO PA di cui all'articolo 5 del codice di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.</u></p> <p>4. <u>Per le occupazioni permanenti di suolo pubblico effettuate nei settori in cui è prevista una separazione, in ragione di assetti normativi, regolamentari o contrattuali, tra i soggetti titolari delle infrastrutture ed i soggetti titolari del contratto di vendita del bene distribuito alla clientela finale, non configurandosi alcuna occupazione in via mediata ed alcun utilizzo materiale delle infrastrutture da parte della società di vendita, il canone è dovuto esclusivamente dal soggetto titolare dell'atto di concessione delle infrastrutture, in base alle utenze delle predette società di vendita.</u></p> <p>5. <u>Per occupazioni permanenti di suolo pubblico con impianti direttamente funzionali all'erogazione del servizio a rete devono intendersi anche quelle effettuate dalle aziende esercenti attività strumentali alla fornitura di servizi di pubblica utilità, quali la trasmissione di energia elettrica e il trasporto di gas naturale. Per tali occupazioni il canone annuo è dovuto nella misura minima di 800 euro.</u></p>
<p>Art. 43 –Occupazione con impianti di telefonia mobile e tecnologie di telecomunicazione</p> <p>1. Ogni occupazione effettuata con impianti di telefonia mobile e nuove tecnologie è soggetta a concessione rilasciata dal competente ufficio comunale, nel rispetto delle norme di cui al Regolamento per l'installazione e l'esercizio degli impianti di telecomunicazione per telefonia mobile,</p>	<p>Art. 43 - Occupazione con antenne e ripetitori</p> <p>1. <u>Gli operatori che forniscono i servizi di pubblica utilità di reti e infrastrutture di comunicazione elettronica di cui al codice delle comunicazioni elettroniche, di cui al decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, e che non rientrano nella previsione di cui al comma 831 sono soggetti a un canone pari a 800 euro per ogni impianto insistente sul territorio di ciascun ente. L'importo è rivalutato annualmente in base all'indice ISTAT dei prezzi al consumo</u></p>

approvato con deliberazione consiliare n. 98 del 30/06/2006 e ss.mm.ii.

2. Ai fini del comma 1, l'istanza di concessione di suolo pubblico è presentata da operatore iscritto nell'elenco ministeriale di cui all'articolo 25 del decreto legislativo n. 259/2003 e può avere per oggetto:

a) l'installazione dell'infrastruttura con posizionamento di un unico apparato - occupazione "singola" con unico gestore di servizi di telecomunicazioni - oppure il mantenimento di infrastruttura già esistente;

b) l'installazione dell'infrastruttura con posizionamento di più apparati, con modalità co-siting e/o sharing (occupazione "multipla") oppure il mantenimento di infrastruttura già esistente, garantendo parità di trattamento fra gli operatori di servizi di telecomunicazioni.

3. Nella deliberazione della Giunta Comunale di approvazione delle tariffe, sono individuati specifici coefficienti secondo parametri di superficie convenzionali.

4. In caso di occupazione multipla, il canone dovuto, determinato ai sensi del comma precedente, con riferimento agli elementi indicati nell'atto di concessione, è maggiorato del 25% per ogni ulteriore operatore aggiuntivo, autorizzato al posizionamento dei propri apparati.

5. Per l'installazione temporanea degli impianti di cui al comma 1, legata ad oggettive e verificate esigenze transitorie di copertura di rete, sono individuate specifiche tariffe, differenziate per zona di occupazione.

6. Sono in ogni caso fatte salve tutte le norme, i regolamenti e le prescrizioni di carattere ambientale, paesaggistico e di tutela della salute.

rilevati al 31 dicembre dell'anno precedente. Il versamento del canone è effettuato entro il 30 aprile di ciascun anno in unica soluzione attraverso la piattaforma di cui all'articolo 5 del codice di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.

2. La presente disciplina si applica solo nei casi in cui le occupazioni risultano effettuate su aree demaniali o appartenenti al patrimonio indisponibile del Comune.

Art. 43 bis - Occupazione con impianti di ricarica veicoli elettrici

1. La realizzazione di infrastrutture di ricarica per veicoli elettrici quando avviene lungo le strade pubbliche e private aperte all'uso pubblico oppure all'interno di aree di sosta, di parcheggio e di servizio, pubbliche e private, aperte all'uso pubblico, fermo restando il rispetto della normativa vigente in materia di sicurezza, è effettuata in conformità alle disposizioni del codice della strada di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e del relativo regolamento di esecuzione e di attuazione di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, in relazione al

<p>Art. 45 – Esenzioni occupazioni suolo pubblico</p> <p>1. Ai sensi dell' art.1, c. 821 833 della L. 160/2019, sono esenti dal canone di concessione le occupazioni realizzate:</p> <p>dalla lettera a) alla lettera e) omissis</p> <p>f) dalle Organizzazioni non lucrative di utilità sociale - ONLUS, di cui all'art. 10 del D.Lgs. 4/12/97 n. 460, a condizione che le stesse risultino iscritte nell'anagrafe unica delle ONLUS istituita presso il Ministero delle Finanze;</p> <p>omissis alla lettera g) alla lettera v)</p> <p>Art. 46 – Versamento del canone</p> <p>4. Per le annualità successive a quella del rilascio della concessione il versamento del canone va effettuato entro il 31 gennaio di ciascun anno.</p> <p>5. Qualora l'importo del canone sia superiore ad € 250,00 per le occupazioni suolo ed € 1.500,00 per le esposizioni pubblicitarie, il versamento può essere effettuato in rate aventi scadenza il 31 gennaio, 31 marzo, 30 giugno e 30 settembre dell'anno di</p>	<p><u>dimensionamento degli stalli di sosta ed alla segnaletica orizzontale e verticale. In tali casi, qualora la realizzazione sia effettuata da soggetti diversi dal proprietario della strada, si applicano anche le disposizioni in materia di autorizzazioni e concessioni di cui al citato codice della strada e al relativo regolamento di esecuzione e attuazione.</u></p> <p><u>2. Le infrastrutture di ricarica sono accessibili, in modo non discriminatorio, a tutti gli utenti stradali esclusivamente per la sosta di veicoli elettrici in fase di ricarica al fine di garantire una fruizione ottimale dei singoli punti di ricarica.</u></p> <p><u>3. È applicata la tariffa del canone, secondo i diversi coefficienti moltiplicatori nella misura deliberata dalla Giunta Comunale, prevista per le occupazioni di spazi e aree pubbliche “in genere”. In ogni caso, il canone di occupazione di suolo pubblico deve essere calcolato sullo spazio occupato dalle infrastrutture di ricarica senza considerare gli stalli di sosta degli autoveicoli che rimarranno nella disponibilità del pubblico.</u></p> <p><u>4. Alle infrastrutture di ricarica che erogano energia di provenienza certificata da fonti rinnovabili, sarà riconosciuta l'esenzione dal canone. Se a seguito di controlli non siano verificate le condizioni previste, verrà richiesto il pagamento del canone per l'intero periodo agevolato, applicando una maggiorazione a titolo sanzionatorio del 30 per cento dell'importo.</u></p> <p>Art. 45 – Esenzioni occupazioni suolo pubblico</p> <p>1. invariato dalla lett. a) alla lett. e) omissis</p> <p>f) <u>dalle Organizzazioni non lucrative di utilità sociale - ONLUS, di cui all'art. 10 del D.Lgs. 4/12/97 n. 460;</u></p> <p>invariato dalla lettera g) alla lettera v) omissis</p> <p>z) <u>con le infrastrutture relative le stazioni di ricarica di veicoli elettrici qualora erogino energia di provenienza certificata da fonti rinnovabili.</u></p> <p>Art. 46 – Versamento del canone</p> <p>4. Per le annualità successive a quella del rilascio della concessione il versamento del canone va effettuato entro il 31 <u>marzo</u> di ciascun anno.</p> <p>5. Qualora l'importo del canone sia superiore ad € 250,00 per le occupazioni suolo ed € 1.500,00 per le esposizioni pubblicitarie, il versamento può essere effettuato in rate aventi scadenza il <u>31 marzo, 30 giugno e 30 settembre</u> dell'anno di riferimento. Il</p>
---	--

<p>riferimento. Il mancato pagamento di una sola rata fa decadere il diritto al pagamento rateale.</p>	<p>mancato pagamento di una sola rata fa decadere il diritto al pagamento rateale.</p>
--	--